



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 810 del 2018, proposto da Cesare Mannini, Giovanni Antonio Garau, Alessia Muggianu, Vincenzo Ferreli, rappresentati e difesi dagli avvocati Donato Marongiu, Renato Margelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Renato Margelli in Cagliari, via Besta 2;

contro

Comune di Lotzorai, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gian Piero Contu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Responsabile Servizio Amministrativo del Comune di Lotzorai non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della deliberazione consiliare n. 5 del 16 giugno 2018 ad oggetto approvazione:

a) d.u.p. documento unico di programmazione 2018 – 2020;

b) bilancio di previsione 2018-2020 e approvazione atti della giunta comunale e

riconferma atti di consiglio comunale riguardanti le entrate e non, atti propedeutici al bilancio;

c) conferma equilibri di bilancio;

con la quale veniva approvato il bilancio di previsione nonché la sua immediata esecutività pubblicata all'albo pretorio comunale in data 10 luglio 2018;

- dove occorrer possa la deliberazione della G.C. n. 17 del 11.05.2018 e il parere relativo dei revisori dei conti ed in genere i pareri resi dai responsabili dei servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile degli atti impugnati;

- della nota prot 3312 del 15 giugno 2018 a firma del responsabile del servizio;

- della nota del Sindaco del comune di Lotzorai prot. 3110 del 5 giugno 2018 di convocazione del consiglio comunale;

- del regolamento di contabilità del comune di Lotzorai nella parte in cui non regolamenta espressamente un termine congruo esplicito sia per la messa a disposizione dei documenti ai consiglieri e sia per la presentazione di emendamenti in relazione alla proposta di approvazione del bilancio di previsione ed atti connessi con correlativa previa messa a disposizione dei consiglieri della documentazione di legge da allegare alla medesima proposta;

- nonché avverso ogni altro atto inerente presupposto e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lotzorai;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2019 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I signori Cesare A. Mannini, Giovanni A. Garau, Vincenzo Ferreli e Alessia Muggianu, consiglieri comunali del comune di Lotzorai del gruppo di minoranza, in data 5 giugno 2018, con nota prot 3110 hanno ricevuto la convocazione del

consiglio comunale in seduta ordinaria in prima convocazione per il giorno 16 giugno 2018 ed in seconda per il giorno 21 giugno, avente ad oggetto approvazione:

- a) d.u.p. documento unico di programmazione 2018 – 2020;
- b) bilancio di previsione 2018-2020 e approvazione atti della giunta comunale e riconferma atti di consiglio comunale riguardanti le entrate e non, atti propedeutici al bilancio;
- c) conferma equilibri di bilancio.

Della medesima convocazione veniva dato avviso in data 5 giugno 2018 sul sito web del comune, nel quale venivano pubblicati sia l'avviso che gli allegati alla delibera di consiglio inerenti l'approvazione degli atti contabili sopra menzionati.

Espongono i ricorrenti che tra gli allegati non comparivano quelli contrassegnati dalle lettere A-B-C-D-E-F-GH-K- di cui all'art. 11 comma 3 del d.lgs. 118/2001 e gli ulteriori previsti dall'elenco di cui al punto 9.3 del principio contabile 4/1 allegato al medesimo d.lgs. 118/2011 e all'art 172 d.lgs. 267/2000 ed altri ugualmente obbligatori per legge.

Secondo i ricorrenti, la convocazione del consiglio comunale e la stessa proposta di delibera violavano le regole inerenti il deposito della documentazione necessaria affinché i consiglieri potessero liberamente e consapevolmente deliberare.

In data 15 giugno 2018, con nota prot. 3311, il consigliere di minoranza Mannini chiedeva di poter visionare con urgenza gli allegati A-B-C-D-E-F- G-H-K- di cui all'art 11 comma 3 del d.lgs. 118/2001 ed al principio contabile 4/1 e nel contempo chiedeva un rinvio della seduta del consiglio comunale al fine di consentire il rispetto dei principi e delle regole violate con la messa a disposizione, rispettando i termini di legge, dei fondamentali atti e documenti che non era possibile visionare e che non risultavano allegati al bilancio ed alla relativa proposta di delibera e permettere a tutti i consiglieri comunali di poter avere il tempo di effettuare eventuali emendamenti o comunque di poter visionare ed esaminare compiutamente tutti gli allegati al bilancio di previsione per consentire una

consapevole discussione e deliberazione in merito in seno all'imminente seduta del consiglio comunale, anche al fine di rilevare criticità e proporre correzioni.

In pari data, secondo l'esposizione dei ricorrenti, con nota prot 3312, il responsabile del servizio amministrativo del comune di Lotzorai non metteva a disposizione alcuna documentazione.

Nella seduta consiliare, il bilancio di previsione e gli altri punti all'ordine del giorno venivano approvati con il voto contrario della minoranza.

Avverso gli atti indicati in epigrafe sono insorti i ricorrenti deducendo le seguenti censure:

- 1) violazione di legge in relazione all'art. 174 e 172 del d.lgs. 267/2000 e articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed in generale delle regole di funzionamento del consiglio comunale, violazione dell'art. 43 dell'art. 267/2000, violazione dell'art. 23 dello statuto comunale, difetto di istruttoria;
- 2) eccesso di potere e violazione di legge in relazione all'art. 43 d.lgs. 267/2000, violazione dell'art 23 dello statuto comunale.

Concludevano per l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Si costituiva il Comune di Lotzorai chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla udienza pubblica del 27 marzo 2019 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Si può prescindere dall'esame delle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa del Comune essendo il ricorso infondato nel merito.

Risulta dagli atti di causa che in data 5 giugno 2018 (doc. 4 produzioni del Comune) è stata trasmessa al capogruppo di opposizione la deliberazione della Giunta comunale n. 17 del giorno 11 maggio 2018 e veniva notificato a tutti i consiglieri l'ordine del giorno nel quale si riportava in allegato:

- a) la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 dell'11 maggio 2018;

b) il parere del Revisore dei Conti;

c) il decreto n. 5 della RAS prot. 2954 del 29 maggio 2018.

Nell'avviso, debitamente notificato, si precisava che la copia degli atti era a disposizione, nell'orario di apertura degli uffici presso l'Ufficio Protocollo del Comune.

Come risulta dal documento 7 depositato dall'amministrazione, i documenti per l'approvazione del Bilancio, si trovavano pubblicati sul sito istituzionale.

Ciò premesso, occorre fare alcune precisazioni per chiarire il contesto entro cui ci si muove.

Il Comune di Lotzorai conta circa 2.400 abitanti.

Per i Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti è stato previsto un Documento unico di programmazione semplificato proprio al fine di snellire le procedure per gli enti di piccole dimensioni.

Gli atti per la deliberazione del bilancio di previsione sono stati messi a disposizione dei consiglieri di minoranza. Non solo, era stato messo a disposizione, come risulta dal documento 11 produzioni del Comune, il Bilancio analitico – Peg che, come è noto, consente di leggere le voci di bilancio in maniera dettagliata.

Che, nel caso che qui occupa il Collegio, non sia stato negato l'esercizio delle prerogative correlate all'ufficio pubblico di cui i consiglieri comunali sono titolari né pregiudicato un qualsiasi diritto spettante alla persona investita della carica elettiva, è del tutto pacifico.

I consiglieri sono stati messi nella condizione di esercitare pienamente il proprio "officium".

Va ricordato che l'impugnazione delle delibere dell'ente da parte di singoli consiglieri può ipotizzarsi soltanto allorché vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all'ufficio dei medesimi e, quindi, su un diritto spettante alla persona investita della carica di consigliere, dovendosi escludere che ogni violazione (che peraltro nella fattispecie non vi è stata) nell'adozione di una deliberazione si traduca in una automatica lesione dello ius ad officium.

I ricorrenti depositano agli atti di causa la sentenza di questo T.a.r. n. 128 del 13 febbraio 2019 e la richiamano nella memoria depositata il 23 febbraio 2019.

Sostengono che anche per la mancanza di tale documentazione (quella che ha dato origine alla controversia definita dal T.a.r.) essi non hanno potuto presentare emendamenti e tantomeno riscontrare la correttezza dell'allocazione delle somme in entrata, anche al fine di compararle con le potenziali spese in uscita, il che se da un lato costituisce un ulteriore motivo di illegittimità, dall'altro colora il comportamento omissivo ed elusivo del comune di Lotzorai di sintomi tangibili di eccesso di potere.

Anche questo argomento è infondato.

E' sufficiente avere una conoscenza neppure troppo approfondita dell'ordinamento contabile degli enti locali per comprendere che non vi è alcun nesso tra l'approvazione del bilancio e la possibilità di presentare emendamenti e discutere consapevolmente lo stesso e la documentazione richiesta in quella sede.

A maggior ragione se ai consiglieri è stato messo a disposizione il PEG (come è stato messo a disposizione) che è il documento, strettamente collegato al bilancio, di cui costituisce lo sviluppo in termini di gestione e di rendicontazione.

E' in quel documento, per come è articolato, che si possono (se vi è la volontà di farlo) verificare dettagliatamente entrate e spese.

Questo T.a.r. ha sempre rammentato che il diritto dei consiglieri comunali e provinciali di accedere agli atti degli enti locali presso i quali espletano il loro mandato è un diritto soggettivo pubblico espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività. Esso è direttamente funzionale non ad un interesse personale del consigliere comunale o provinciale, quanto alla cura di un interesse pubblico connesso al mandato conferito. Al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego di accesso agli atti e alle informazioni necessarie per espletare correttamente il proprio mandato determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua

funzione, che è quella di verificare che il sindaco e la giunta comunale esercitino correttamente la loro funzione.

Ma è necessario anche ricordare che il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi od aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico (T.a.r. Sardegna, sez. I, 23 giugno 2010, n. 1555).

Il ricorso deve pertanto essere respinto siccome infondato.

Le spese, vista la materia sensibile che è quella dell'esercizio di diritti connessi all'espletamento del mandato, in questo specifico caso, possono essere compensate tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Scano, Presidente

Marco Lensi, Consigliere

Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Gianluca Rovelli

IL PRESIDENTE
Francesco Scano

IL SEGRETARIO